



*Regolamento
sull'adesione delle banche al
FITD*

Roma, luglio 2016

REGOLAMENTO SULL'ADESIONE DELLE BANCHE AL FITD

Indice

<i>Articolo</i>	<i>Pagina</i>
1. Adesione al Fondo	3
2. Esclusione dal Fondo	4
3. Recesso dal Fondo	4
4. Modificazioni dell'assetto operativo	5
5. Comunicazioni tra il Fondo e le banche aderenti	5

REGOLAMENTO SULL'ADESIONE DELLE BANCHE AL FITD

Articolo 1

Adesione al Fondo

1. Le banche italiane e le succursali italiane di banche extracomunitarie allegano alla domanda di adesione al Fondo:
 - a) l'autorizzazione della Banca d'Italia all'esercizio dell'attività bancaria;
 - b) una relazione illustrativa in ordine alle attività che verranno svolte dall'intermediario.
2. I soggetti di cui al comma 1, qualora intendano richiedere la tutela del Fondo per le proprie succursali operanti in paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 3, comma 1 dello Statuto del Fondo, sono tenute a presentare una specifica richiesta.
3. Le succursali italiane di banche comunitarie, ove intendano aderire al Fondo al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia del Paese di appartenenza, allegano alla domanda di adesione al Fondo:
 - a) attestato di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
 - b) statuto e regolamento del sistema di garanzia dello Stato di appartenenza, al fine di identificare il livello e la portata della tutela fornita ai depositanti;
4. La domanda di adesione di cui al comma 3, si intende subordinata alla sottoscrizione di un Accordo Bilaterale fra i sistemi di garanzia dei depositi del paese ospitante e del paese d'origine, in conformità alla normativa comunitaria.
5. L'adesione al Fondo ha efficacia:
 - a) per i soggetti di cui al comma 1, dalla data della delibera assunta dal Consiglio del Fondo, una volta perfezionata l'iscrizione all'albo di cui all'art.13 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che viene comunicata dalle banche al Fondo;

REGOLAMENTO SULL'ADESIONE DELLE BANCHE AL FITD

- b) per i soggetti di cui al comma 2, dalla data della delibera assunta dal Consiglio del Fondo;
 - c) per i soggetti di cui al comma 3, dalla data della delibera assunta dal Consiglio del Fondo, a seguito della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 4.
- 6. Entro 60 giorni dalla delibera di cui all'art. 15, comma 1, lettera d) dello Statuto, la banca consorziata versa la quota di partecipazione al fondo consortile ai sensi dell'art. 2 dello Statuto e gli eventuali acconti per la copertura delle spese di funzionamento di cui all'art. 28, comma 7 dello Statuto.
 - 7. Il Fondo comunica alle nuove aderenti l'esito dell'istruttoria e la delibera assunta dal Consiglio, inviando apposita comunicazione di adesione e assegnando le credenziali per l'accesso all'area riservata del sito web.

Articolo 2

Esclusione dal Fondo

- 1. Le comunicazioni riguardanti le delibere relative alla procedura di esclusione dal Fondo di una banca aderente sono inviate, nei termini di cui all'art. 7 dello statuto, tramite posta elettronica certificata.

Articolo 3

Recesso dal Fondo

- 1. Le comunicazioni riguardanti il recesso devono essere inviate dalla banca aderente al Fondo tramite posta elettronica certificata nei termini indicati dall'art. 5 dello Statuto.

REGOLAMENTO SULL'ADESIONE DELLE BANCHE AL FITD

Articolo 4

Modificazioni dell'assetto giuridico e operativo

1. Le banche aderenti sono tenute a comunicare al Fondo, entro cinque giorni dalla delibera assunta dai competenti organi decisionali, le modificazioni riguardanti:
 - a) le operazioni di fusione, scissione e conferimento con altre banche; il rilievo o la cessione di attività e passività, di azienda, di rami di azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco;
 - b) l'ingresso e l'uscita da un gruppo bancario;
 - c) le variazioni della forma societaria;
 - d) la composizione del Consiglio di amministrazione, della Direzione generale e del Collegio sindacale.
2. Le aderenti sono, altresì, tenute a comunicare al Fondo la sottoposizione ad amministrazione straordinaria, risoluzione o liquidazione coatta amministrativa entro due giorni dall'avvio della procedura.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), le consorziate interessate comunicano al Fondo, entro un mese dalla data dell'operazione, l'aggiornamento dei dati relativi alle segnalazioni statutarie.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), la capogruppo è tenuta a comunicare al Fondo entro cinque giorni la variazione che ha interessato la composizione del gruppo e ad aggiornare i dati segnalati su base consolidata non appena siano disponibili.

Articolo 5

Comunicazioni tra il Fondo e le banche aderenti

1. Ai fini del presente Regolamento, le comunicazioni tra le banche aderenti e il Fondo devono essere inviate mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.